



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giorno 30 mese di GENNAIO DUEMILAVENTI

**IL GIUDICE MONOCRATICO  
DR. MARIO MASTROMATTEO  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI  
II SEZIONE PENALE**

Con la presenza del P.M. Avv. Dibari  
Con l'assistenza del Dott. G.Mastrangelo

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

**S E N T E N Z A  
CON MOTIVAZIONE RISERVATA  
Nella causa penale di primo grado  
c o n t r o**

**PAOLILLO Marco** nato a Barletta il 26/10/1979, con domicilio eletto presso lo studio professionale del difensore di fiducia avv. Donata Giorgia Cappelluto; sottoposto per questo procedimento a misura interdittiva, presente;

Difeso di fiducia dall'avv. D.G. Cappelluto, presente.

**IMPUTATO**

V. Allegato

**CONCLUSIONI DELLE PARTI :**

P.M.: condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 900 di multa.  
Difesa: assoluzione.

N. 11166/18 R.G.P.M.

N. 1846/19 R.G. Dib.

N. 529/20 Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 11.02.2020

TRASMESSA AL P.G. 11.2.20

COMUNICATA IL \_\_\_\_\_

Appello o ricorso per cassazione

il \_\_\_\_\_

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il \_\_\_\_\_

Trasmesso estratto al contumace

il \_\_\_\_\_

notificato il \_\_\_\_\_

SENTENZA IRREVOCABILE

il \_\_\_\_\_

Scheda per \_\_\_\_\_

redatta il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Camp.Penale

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

N.Rep. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Mod.71M.E.

Atti Giud. del \_\_\_\_\_

Art. N. \_\_\_\_\_ Mod. 9

Camp. Civ. N. \_\_\_\_\_

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il \_\_\_\_\_

## IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:

1) artt. 110, 56, 640 co. 1 e co. 2 n. 2) c.p. - perché, in concorso e previo concerto tra loro, Dipilato Lorenzo amministratore unico (che percepisce compenso in percentuale sul complesso delle vendite) ed il Paolillo socio unico della POLO EDIZIONI ITALIA s.r.l., al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, attraverso artifici e raggiri consistiti, tra l'altro, nell'attribuirsi il falso stato di appartenente agli uffici amministrativi della Finanza ingeneravano in: - MAURIZIO Pietro (geometra), contattato telefonicamente in data 31/05/2018 dall'utenza n. 0883.1986140, il timore del pericolo immaginario di dover pagare delle "multe ingiuste" a causa di presunte anomalie verificatesi nel corso di "controlli a tappeto" asseritamente in atto, - DI MISE Andrea (commercialista), contattato telefonicamente in data 04/07/2018 dall'utenza n.0883.1986140, il timore del pericolo immaginario di dover pagare dei "verbali ingiusti" a seguito di presunti "controlli" in corso, proponendo ad entrambi l'acquisto (dietro il pagamento di 100/130 euro) delle riviste "Rivista di Finanza" e "La Verifica Fiscale" edite, commercializzate e distribuite dalla suddetta società, per scongiurare il paventato rischio dei controlli e delle relative sanzioni, così compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurli in errore con i suddetti artifici e raggiri, non riuscendo a portare a termine il proposito criminoso per cause indipendenti dalla loro volontà (azioni materialmente poste in essere dal Paolillo, che peraltro si presentava alle vittime indicando il suo cognome).

Reati commessi in Bari il 31/05/2018 (p.v. Maurizio Pietro) ed in Monopoli il 04 luglio 2018 (p.o. Di Mise Andrea;

2) artt. 110, 640 co. 1 e co. 2 n. 2) c.p. perché, in concorso e previo concerto tra loro, Dipilato Lorenzo amministratore unico (che percepisce compenso in percentuale sul complesso delle vendite) ed il Paolillo socio unico della POLO EDIZIONI ITALIA s.r.l., con artificio e raggio, consistito nel contattare telefonicamente la commercialista Monno Rosa in data 19.04.2018

dall'utenza n.0883.1986140 intestata alla suddetta società e nel proporre l'acquisto delle riviste "Rivista di Economia e Finanza" e "La verifica fiscale" (quest'ultima contenente la "Modulistica della Guardia di Finanza per la verifica fiscale") dopo essersi qualificati come "appartenente alla Guardia di Finanza" ed aver evidenziato che erano in corso controlli, inducevano la Monno in errore ingenerandole il timore del pericolo immaginario di subire dei "controlli" e determinandola ad acquistare le suddette pubblicazioni edite, commercializzate e distribuite dalla POLO EDIZIONI srl pagando un corrispettivo pari a 110 euro al momento della consegna, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

Reato commesso in Altamura il 19.04.2018

Il Paolillo con recidiva reiterata infraquinquennale

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato emesso dal G.i.p. in sede il 13.3.2019, PAOLILLO Marco<sup>1</sup> veniva tratto dinanzi al Tribunale in composizione monocratica di Bari, Seconda Sezione Penale, per rispondere dei reati ascrittigli in epigrafe.

All'udienza del 30.5.2019, svoltasi alla presenza dell'imputato, veniva rigettata l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per inosservanza dei termini ex art. 453 co. 1 ter c.p.p., in quanto infondata<sup>2</sup>. Si procedeva, quindi, alla dichiarazione di apertura del dibattimento, cui seguiva l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova.

Alla successiva udienza del 6.6.2019 veniva conferito l'incarico peritale avente ad oggetto la trascrizione dell'intercettazione di cui al R.I.T. 1046/18, progressivo nr. 1367, del 31 maggio 2018, al dott. Carnevale Davide. All'udienza del 20.6.2019 veniva sentito il perito, che confermava il contenuto dell'elaborato peritale a sua firma già depositato e presente in atti. L'imputato rendeva spontanee dichiarazioni, ed ai sensi dell'art. 507 c.p.p. venivano escussi Maurizio Pietro, Monno Rosa e Quagliana Stefano.

All'udienza del 4.7.2019 deponevano i testi Dimise Andrea, Milillo Angelo e Grandinetti Giovanni, ed alla successiva udienza dell'11.7.2019 veniva conferito alla dott.ssa Caruso Flora ed al dott. Palumbo Arrigo l'incarico di espletare una perizia fonica di comparazione della voce dell'imputato con quella dell'interlocutore anonimo oggetto dell'intercettazione trascritta. I periti venivano, poi, sentiti all'udienza del 21.11.2019, con acquisizione dei rispettivi elaborati tecnici.

All'udienza del 30.1.2020 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale in atti, cui seguiva la pubblicazione della presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'espletata attività istruttoria e la documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento non consentono di affermare al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato PAOLILLO Marco in ordine ai delitti ascrittigli in rubrica, per le seguenti motivazioni.

Segnatamente, il 31 maggio 2018, nel corso di attività di captazione disposte nell'ambito di altro procedimento, i militari della Guardia di Finanza di Bari intercettavano una conversazione telefonica avvenuta tra il geometra Maurizio Pietro ed il sedicente "dottor PAOLILLO", utilizzatore dell'utenza

<sup>1</sup> Inizialmente sottoposto per il presente procedimento alla misura degli arresti domiciliari, successivamente sostituita in data 5.7.2019 con quella del divieto di esercitare per anni uno imprese ed uffici direttivi di persone giuridiche.

<sup>2</sup> Il Pubblico Ministero, infatti, avanzava richiesta di giudizio immediato in data 4.3.2019, successivamente all'emissione dell'ordinanza di riesame del 7.2.2019. Del tutto irrilevante, invece, è la circostanza che avverso l'ordinanza di riesame fosse stato proposto ricorso per cassazione: invero, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di giudizio immediato può essere presentata dopo la conclusione del procedimento innanzi al Tribunale del Riesame, e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. I, sent. nr. 42305 dell'11.11.2010; Cass., Sez. VI, sent. nr. 14039 del 15.1.2015; Cass., Sez. VI, sent. nr. 47722 del 6.10.2015).



telefonica nr. 0883/1986140 intestata alla Polo Edizioni Italia s.r.l. avente sede in Barletta, il quale, presentatosi quale appartenente "degli uffici amministrativi della Finanza", proponeva all'interlocutore l'acquisito di pubblicazioni di argomento giuridico-economico.

Sentito in merito al contenuto della telefonata, Maurizio Pietro confermava la circostanza, aggiungendo che, stando a quanto riferitogli dal sedicente "dottor PAOLILLO", l'acquisto della rivista gli avrebbe evitato eventuali controlli in atto e sanzioni da parte della Guardia di Finanza. Il teste, tuttavia, declinava la proposta.

A seguito di questa telefonata, i militari della Guardia di Finanza effettuavano preliminari attività di verifica in ordine alla composizione della compagine societaria della Polo Edizioni Italia S.r.l., avente ad oggetto sociale, tra le altre attività, lo svolgimento di servizi di call-center, nonché l'edizione di libri, giornali e pubblicazioni periodiche: dagli accertamenti emergeva che la società era amministrata e legalmente rappresentata da Dipilato Lorenzo, mentre PAOLILLO Marco risultava socio unico. Inoltre, in occasione di un primo accesso presso la sede avvenuto in data 27 giugno 2018, i militari verificavano che l'attività di offerta in vendita delle riviste avveniva per il tramite di operatori del call-center, tra i quali in quella data non vi era il PAOLILLO.

La successiva attività di indagine faceva emergere ulteriori analoghe condotte. All'esito degli inviti effettuati nei confronti degli Ordini Professionali dei Commercialisti e dei Geometri, affinché i relativi iscritti segnalassero eventuali telefonate di analogo tenore o comunque delle proposte commerciali provenienti da soggetti qualificatisi appartenenti alle Forze di Polizia, pervenivano alcune segnalazioni, tra le quali quelle dei dott.ri commercialisti Dimise Andrea e Monno Rosa.

Nello specifico, in sede di deposizione testimoniale la Monno riferiva che nel mese di aprile del 2018 riceveva una telefonata da un soggetto a lei presentatosi come "dottor PAOLILLO", esponente della Guardia di Finanza, che le proponeva di acquistare, al costo di euro 110,00, una rivista denominata "La verifica fiscale" aggiornata in base alle nuove normative in materia di controlli fiscali. La testimone decideva di acquistarla poiché le veniva detto che la Guardia di Finanza stava operando dei controlli e che tale rivista conteneva anche una modulistica da utilizzare in caso di verifiche ma, dopo il ricevimento della stessa, si accorgeva che tale pubblicazione non era commisurata al suo prezzo poiché consisteva in pochissime pagine; successivamente, riceveva ulteriori ed insistenti chiamate da parte dello stesso soggetto, che pubblicizzava la vendita di altre riviste specializzate, qualificandosi anche esponente dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

Anche il Dimise Andrea riferiva in merito ad una chiamata ricevuta il 4 luglio 2018 da un soggetto presentatosi come "dottor PAOLILLO", il quale gli proponeva di acquistare una rivista della Guardia di Finanza avente al suo interno degli approfondimenti circa le attività di controllo fiscale operate dal Corpo al prezzo di euro 130,00. Il teste rifiutava l'offerta, così come l'ulteriore richiesta di spedizione

ES 155 KX

giuntagli telefonicamente il giorno successivo, dal momento che aveva in precedenza ricevuto la segnalazione dell'Ordine dei Commercialisti di possibili truffe telefoniche.

In ragione dei riscontri ottenuti, in data 22.1.2019 i militari della Guardia di Finanza si recavano presso la sede della Polo Edizioni Italia s.r.l., sita in Barletta alla via Rizzitelli 4, ove era insediata anche la società L'Editoriale s.r.l., legalmente rappresentata da PAOLILLO Marco. All'interno dei locali erano presenti nr. 17 postazioni telefoniche, occupate da nr. 15 persone. L'attività di perquisizione consentiva di rinvenire e sequestrare una serie di riviste specializzate in tema di politiche della sicurezza e codice della strada, unitamente ad una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti da Dipilato Lorenzo, quale amministratore unico della Polo Edizioni Italia s.r.l., e dal prevenuto, quale amministratore unico de L'Editoriale Italia s.r.l.

Nella medesima data del 22.1.2019, i militari si recavano anche presso l'abitazione dell'imputato sita in Barletta alla via Matera 1, nonché presso la sede della società Europa Soluzioni Group s.r.l. sita nello stesso Comune alla via Leontine De Nittis 2/L, di cui Dipilato Lorenzo risultava essere amministratore unico.

All'esito dell'attività di perquisizione nell'abitazione del PAOLILLO, procedevano al sequestro del contratto di concessione per la vendita dei volumi "Distretto di Polizia", "Le Benemerite", "La Polizia Locale", "Vigili del Fuoco", di una pen-drive di colore nero e del telefono cellulare Huawei modello MYA - L11 avente codice imei 862665035454690 e scheda sim wind nr. 3450659670.

Presso la sede della società Europa Soluzioni Group s.r.l., inoltre, venivano rinvenute: n. 132 riviste intitolate "La verifica Fiscale" edita dalla società Polo Edizioni s.r.l.; n. 305 riviste intitolate "La rivista di finanza ed economia" edita dalla società Polo Edizioni s.r.l.; n. 69 pubblicazioni intitolate "La rivista di finanza" edita da Euroedizioni s.r.l.; n. 94 lettere di presentazione della rivista di finanza nelle quali era indicata quale concessionaria autorizzata alla diffusione e commercializzazione la società L'Editoriale Italia s.r.l.; n. 27 plichi pronti per la spedizione contenenti ciascuno le pubblicazioni "La verifica fiscale" e "La rivista di finanza" con allegata lettera di presentazione; un libro intitolato "Polizia e Istituzioni" edita e commercializzata dalla Polo Edizioni s.r.l.; un libro intitolato "Le Benemerite a stelle in Italia"; un libro intitolato "Il codice della strada" edito da Italia Editoriale Group s.r.l.; un libro intitolato "Vigili del Fuoco & Protezione Civile"; calendario 2019 dal titolo "Le Benemerite a stelle in Italia e in Europa"; calendario 2019 dal titolo "La polizia italiana"; n. 1 fattura di vendita n. 05041 del 30.11.2018 emessa dalla GLS sede di Corato in favore della Polo Edizioni Italia s.r.l. per un corrispettivo di euro 6.026,08; n. 3 plichi contenenti le pubblicazioni "La verifica fiscale" e "La rivista di finanza" con allegate lettere di presentazione.

Fatta questa premessa, all'imputato sono contestati due episodi di tentata truffa nei confronti di Maurizio Pietro e Dimise Andrea ed una truffa consumata ai danni di Monno Rosa: segnatamente, in



concorso con Dipilato Lorenzo (per il quale si è proceduto separatamente), attraverso artifici e raggiri consistiti “nell’attribuirsi il falso stato di appartenente agli uffici amministrativi della Finanza”, avrebbe ingenerato nelle persone offese il timore del pericolo immaginario di sanzioni ingiuste a seguito di controlli, proponendo l’acquisto di riviste commercializzate dalla Polo Edizioni Italia S.r.l. per scongiurare il paventato rischio.

Un giudizio di colpevolezza del PAOLILLO avrebbe necessitato di una piena prova o del concorso morale dell’imputato nella condotta materiale posta in essere dall’asserito correo Dipilato, in termini di determinazione o istigazione dell’altrui proposito criminoso, ovvero della realizzazione materiale delle condotte contestate (l’effettuazione di ciascuna delle chiamate telefoniche menzionate nel libello accusatorio).

Tuttavia, l’istruttoria espletata non ha consentito di raggiungere una piena prova con riguardo ad alcuno degli argomenti del *thema decidendum*. Per un verso, infatti, **non risultano elementi concreti** sulla base dei quali poter affermare che il PAOLILLO fosse il determinatore o il semplice istigatore del Dipilato, se si eccettua il mero dato formale rappresentato dalla circostanza che il prevenuto fosse socio unico della Polo Edizioni Italia S.r.l. D’altra parte, neppure assume valore significativo il fatto che nella disponibilità diretta o indiretta del PAOLILLO fossero state rinvenute le riviste oggetto degli addebiti: non è, infatti, in discussione che la società di cui era azionista commercializzasse tali pubblicazioni; ciò che è indubbio è chi avesse materialmente effettuato le telefonate attraverso le quali le riviste venivano pubblicizzate con artifici e raggiri, ovvero il profilo dell’addebitabilità al prevenuto delle telefonate truffaldine quantomeno sul piano di una partecipazione “morale”.

Inoltre, la Polo Edizioni Italia s.r.l. era legalmente rappresentata ed amministrata da Dipilato Lorenzo, ed operava per il tramite di diversi operatori di *call-center*, che si occupavano concretamente di pubblicizzare le riviste. La gestione delle attività che sostanziavano l’oggetto sociale della Polo Edizioni era, quindi, rimessa al Dipilato, ed il PAOLILLO, mero socio della compagine, non era il solo soggetto destinatario dei proventi economici dell’impresa, dal momento che il Dipilato percepiva un compenso proporzionalmente parametrato al numero delle vendite.

L’unico elemento di valutazione in grado di palesare un coinvolgimento dell’imputato nelle specifiche condotte oggetto del libello accusatorio, rappresentato dalla circostanza che l’interlocutore si presentava alle persone offese qualificandosi come “dottor PAOLILLO”, veniva in parte contraddetto dagli esiti della perizia fonica avente ad oggetto la comparazione tra la voce dell’imputato con quella presente all’interno della conversazione contenuta nella captazione telefonica di cui al Rit. n. 1046/18 progr. 1367. Sul punto, la dott.ssa Caruso Flora ne affermava **l’assoluta incompatibilità**, in ragione del confronto tra gli scostamenti armonici in termini percentuali dei fonemi analizzati (a, e, i, o) rispettivamente per i campioni estratti dalla voce anonima e quelli estratti dal saggio fonico

 4

dell'imputato. Secondo il perito, tale assoluta incompatibilità veniva cristallizzata anche da una caratteristica presente, a livello fonetico, nella pronuncia del PAOLILLO chiamata rotacismo o "r" alla francese, quasi completamente assente e solo in alcuni casi sporadici pronunciata dall'interlocutore anonimo: nell'elaborato tecnico, infatti, si legge *"nella pronuncia del Sig. PAOLILLO Marco vi è la presenza costante del rotacismo posteriore, pertanto, la "r" è di tipo uvulare che somiglia ad una "g" o meglio "gh". Nella pronuncia dell'interlocutore anonimo vi è la presenza sporadica del rotacismo anteriore, pertanto, la "r" è di tipo monovibrante che somiglia ad una "v". Si intuisce chiaramente che è "artefatta" proprio perché non è costante nell'eloquio, essendo il rotacismo una caratteristica fonetica articolatoria riconosciuta in ambito medico come disturbo della pronuncia e del linguaggio"*.

Parimenti, il Prof. Ing. Palumbo Arrigo con il proprio elaborato peritale presentava un'analisi matematica comparativa effettuata tra il campione audio prelevato dall'imputato e la traccia digitale intercettata, mediante la comparazione e la stima percentuale di errore. Alla luce dei parametri matematici di tipica estrazione afferente all'elaborazione dei segnali digitali, **il perito affermava che non vi era alcuna compatibilità tra la voce anonima captata all'interno del Rit. n. 1046/18 prog. 1367 e la voce dell'imputato.**

L'approfondimento peritale, quindi, oltre ad escludere la riconducibilità della voce intercettata al PAOLILLO, illuminava anche un vero e proprio tentativo dell'interlocutore anonimo di artefare la propria voce, fingendo di avere una forma di rotacismo anteriore, verosimilmente per renderla il più simile possibile a quella del PAOLILLO, che tuttavia aveva una pronuncia contraddistinta dalla presenza costante del diverso rotacismo posteriore.

L'odierno imputato deve, quindi, essere assolto dai reati ascrittigli, perché insufficiente e contraddittoria è la prova che abbia commesso i fatti.

In considerazione del contenuto di proscioglimento della presente sentenza, ai sensi degli artt. 300, co. 1, e 532, co. 1 c.p.p., deve essere dichiarata cessata l'efficacia della misura cautelare del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese, cui il PAOLILLO risulta sottoposto.

In ragione della pronuncia di proscioglimento, **deve disporsi il dissequestro e la restituzione all'imputato dei beni sequestrati presso la sua abitazione in data 22.1.2019.**

Il carico di lavoro impone l'indicazione di un congruo termine per il deposito della motivazione, che si determina in giorni quindici.

**P.Q.M.**

Letto l'art. 530, co. 2 c.p.p., assolve PAOLILLO Marco dai reati ascrittigli in rubrica, per non avere commesso i fatti.



Letti gli artt. 300, co. 1, e 532, co. 1 c.p.p., dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese.

Ordina il dissequestro e la restituzione all'imputato dei beni sequestrati presso la sua abitazione.

Letto l'art 544, co. 2, c.p.p., riserva la redazione della motivazione nel termine di giorni quindici.

Bari, 30.1.2020.

Il Giudice

dott. Mario Mastromatteo  
*Mario Mastromatteo*

depositato in Cancelleria

" 11-1-2020  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. *Silvia* *de Mandito*